SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGETICO INTEGRATO (SEI) TRAMITE FINANZA DI PROGETTO

Tra

Il Comune di Sant'Agata li Battiati, d'ora innanzi indicato come "Amministrazione", C.F.…., rappresentato dal _____, _____, nato/a a ……..…, il …….., C.F ……..…;

e

la Società _____, con sede legale in _____ via _____ C.F._____ - P.IVA _____, legalmente rappresentata da _____, nato a _____ il _____ , in qualità di _____ d'ora innanzi anche semplicemente "Concessionario";

PREMESSO

- che la Società _____ è risultata aggiudicataria, come da verbale della Commissione aggiudicatrice del **.**.201__ e determina dirigenziale di individuazione del soggetto aggiudicatario della procedura di finanza di progetto, del Servizio Energetico Integrato (SEI) del Comune di Sant'Agata li Battiati a seguito di procedura di evidenza pubblica espletata sulla proposta progettuale presentata da _____ in qualità di Proponente/Promotore del servizio per effetto di deliberazione di G.C. n. *** del **.**.201__;
- che il Concessionario ha precedentemente preso visione degli impianti di pertinenza dell'Amministrazione ed operato un controllo preliminare sui consumi volto a definire la fattibilità dell'intervento allo scopo di potere procedere alla formulazione della propria offerta tecnica ed economica;
- che le Parti come sopra descritte intendono stipulare una convenzione per l'affidamento della Concessione del SEI - *Servizio Energetico Integrato* (d'ora in poi denominato anche "Convenzione"), finalizzato alla gestione, manutenzione e riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica dell'Amministrazione, meglio indicati e descritti nei documenti di gara e nell'offerta presentata (d'ora in poi denominati anche "**Servizio Energetico Integrato**" o "**SEI"**);
- che gli obiettivi di riqualificazione e risparmio energetico saranno perseguiti dal Concessionario, ove ritenuto opportuno, anche per mezzo di eventuali realizzazioni di opere atte allo sfruttamento di energie rinnovabili;
- che l'esecuzione della prestazione da parte del Concessionario del *SEI*, consisterà nella prestazione integrata dei servizi nonché di opere e forniture accessorie, riconducibili esemplificativamente alle seguenti categorie di prestazioni:

1. **SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE**, consistente nell'attività di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, secondo le modalità indicate nei documenti di gara e nell'offerta presentata;
2. **SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI "Smart"**, consistente nell'attività di gestione e manutenzione dell'impiantistica elettrica a supporto dei sistemi di "smart city" installati secondo le modalità indicate nei documenti di gara e nell'offerta presentata;

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore tutelato dagli art.2575 e segg.C.C. e della Legge 663/41 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

- che la prestazione dei servizi da parte del Concessionario potrà avvenire anche a mezzo di imprese terze di sua fiducia, purché, laddove installatori, abilitati e qualificati ai sensi del D.M. 37/08 (ex 46/90), D.P.R. 392/94, D.P.R. 462/01 e comunque sotto la sua esclusiva responsabilità;
- che al termine del periodo di gestione da parte del Concessionario, le tecnologie installate, i lavori eseguiti e le opere realizzate nonché la totalità dei successivi risparmi di spesa nell'approvvigionamento di energia generati da tali interventi d riqualificazione rimarranno a beneficio esclusivo dell'Amministrazione, senza necessità di alcun ulteriore costo da parte quest'ultima;
- che il Concessionario dichiara di essere una ESCo certificata ai sensi della norma UNI CEI 11352:2014, di avere i requisiti previsti dalla legge per l'espletamento delle prestazioni indicate nel presente contratto, e segnatamente di possedere i requisiti previsti dal D. Lgs. 115/08 (*Attuazione della Direttiva CE sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici*), di avvalersi di personale specializzato e abilitato allo svolgimento di tali mansioni e di aver l'organizzazione, il personale e i mezzi necessari allo svolgimento del servizio a regola d'arte, oltre che la competenza tecnica e l'esperienza necessaria;
- che è stata riconosciuta dalle Parti la sussistenza dei presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione come individuati nel PEF (Piano Economico Finanziario) in proposta
- che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, insieme agli ulteriori documenti ad essa materialmente allegati per farne parte integrante;

Tutto ciò premesso:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità della Convenzione.

A mezzo della presente convenzione, l'Amministrazione intende procedere, con il concorso del Concessionario, soggetto giuridico esterno alla propria organizzazione tecnico ed amministrativa, alla gestione integrata del proprio sistema energetico nel suo complesso con la realizzazione di un programma di interventi che prevede:

1) investimenti per la riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione e del sistema energetico del Comune, mirati al conseguimento di una sostanziale compressione dei consumi a parità del livello del servizio già erogato ai cittadini;
2) la formulazione di un piano di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, conforme alle norme vigenti,
3) il mantenimento del rispetto della sicurezza degli impianti;
4) la tutela della salute e la protezione dai rischi per gli operatori e gli utenti;

L'insieme delle attività oggetto della Convenzione dovrà consentire il progressivo miglioramento degli indici di affidabilità delle strutture tecniche favorendo minori consumi.

Art. 2 - Oggetto del Convenzione.

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore tutelato dagli art.2575 e segg.C.C. e della Legge 663/41 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

L'Amministrazione affida alla Società _____ come sopra rappresentata, la quale accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei servizi oggetto della convenzione e di seguito descritti, individuati e complessivamente denominati anche "***Servizio Energetico Integrato***", da svolgersi con riferimento agli edifici ed agli impianti tecnologici di pertinenza dell'amministrazione, meglio individuati nei documenti di gara e nell'offerta, da intendersi parte integrante della presente Convenzione, e più specificatamente:

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, consistente nell'attività di gestione e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica. Il servizio illuminazione pubblica include le seguenti attività:

a) gestione degli impianti e delle relative forniture di vettore energetico;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, quest'ultima comprensiva esclusivamente delle manutenzioni che si dovessero rendere necessarie per l'intera durata della Concessione al fine di garantire il ripristino della corretta funzionalità degli interventi e delle opere compiute e realizzate dal Concessionario in esecuzione della presente Convenzione, eseguite senza alcun onere o costo aggiuntivo per l'Amministrazione rispetto all'ammontare complessivo del canone;
c) il pagamento delle forniture di vettori energetici ove previste
d) creazione di un database (anagrafica telematica) degli impianti;
e) interventi e opere per la riqualificazione e l'efficientamento energetico degli impianti anche attraverso il ricorso allo sfruttamento delle energie rinnovabili, secondo le modalità e nelle misure indicate nei documenti di gara e nell'offerta;
f) interventi e opere per l'adeguamento degli impianti alle condizioni di sicurezza previste dalla norme e dai regolamenti in vigore alla data di sottoscrizione della Convenzione nonché alle normativa che verrà via via emessa nel corso della durata della Convenzione e altri interventi di manutenzione straordinaria, diversi rispetto a quelli di cui al precedente punto d). Tali interventi saranno attivabili su richiesta dell'Amministrazione e a fronte del versamento di un corrispettivo a misura, da determinarsi con riferimento ai prezziari OO.PP. della Regione Sicilia e DEI in vigore al momento della richiesta di intervento;
g) informatizzazione del servizio e gestione di un sistema di telecontrollo;

SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI "Smart", consistente nell'attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impiantistica "Smart" secondo le modalità indicate nei documenti di gara e nell'offerta presentata. Tale servizio include le seguenti attività:

a) gestione degli impianti;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, quest'ultima comprensiva esclusivamente delle manutenzioni che si dovessero rendere necessarie per l'intera durata della Concessione al fine di garantire il ripristino della corretta funzionalità degli interventi e delle opere compiute e realizzate dal Concessionario in esecuzione della presente Convenzione, eseguite senza alcun onere o costo aggiuntivo per l'Amministrazione rispetto all'ammontare complessivo del canone;
c) interventi e opere per l'adeguamento degli impianti alle condizioni di sicurezza previste dalla norme e dai regolamenti in vigore alla data di sottoscrizione della Convenzione nonché alle normativa che verrà via via emessa nel corso della durata della Convenzione e altri interventi di manutenzione straordinaria, diversi rispetto a quelli di cui al precedente punto b). Tali interventi saranno attivabili su richiesta

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore tutelato dagli art.2575 e segg.C.C. e della Legge 663/41 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

dell'Amministrazione e a fronte del versamento di un corrispettivo a misura, da determinarsi con riferimento ai prezziari OO.PP. della Regione Sicilia e DEI in vigore al momento della richiesta di intervento.

Nel caso di variazioni imposte dall'Amministrazione Concedente ai presupposti e alle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, anche per l'intervento di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, si procederà ad una necessaria variazione della convenzione al fine di garantire lo stesso equilibrio ai sensi e per gli effetti delle norme di riferimento, ivi compresa la facoltà di recesso ivi prevista.

L'Amministrazione può affidare l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e di efficienza energetica riguardanti la consistenza oggetto della concessione, nella misura massima, per anno, non superiore al canone per la gestione, eventualmente cumulabili. Tali interventi dovranno compiersi entro i termini stabiliti dagli appositi atti di sottomissione sottoscritti dal Concessionario e dall'Amministrazione, e saranno remunerati nelle modalità previste nell. Art. 8 del Capitolato tecnico e prestazionale.

Art. 3 – Documenti contrattuali

Il rapporto tra le parti è regolato dalla presente convenzione e dall'insieme dei documenti contrattuali di seguito elencati:

A) Elenco e Schede degli impianti.
B) Elaborati tecnici.
C) Parametrici tecnici.
D) Piano Economico-finanziario
E) Studio di fattibilità
F) Capitolato prestazionale
G) attestazione del Concessionario, elaborazione del piano di sicurezza e di presa visione dei seguenti documenti elaborati dall'Amministrazione.
   1) Norme per la sicurezza e per la prevenzione infortuni;
   2) Istruzioni in caso di emergenza.

I predetti documenti fanno parte integrante e sostanziale del contratto.
Salvo che non sia diversamente previsto nella presente convenzione, nessuna modificazione di qualunque termine o condizione contenuta nel presente atto potrà essere ritenuta valida o vincolante dalle parti, a meno che essa non sia stata sottoscritta ed autorizzata da un rappresentante autorizzato da ognuna delle parti.

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore tutelato dagli art.2575 e segg.C.C. e della Legge 663/41 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

Art. 4 - Stipula dei contratti di fornitura

Il Concessionario provvederà alla stipula dei contratti di fornitura dei vettori energetici per il funzionamento degli impianti oggetto della presente concessione.
L'Amministrazione dovrà prestare la collaborazione necessaria a consentire a richiesta del Concessionario, e secondo il prudente apprezzamento di quest'ultimo, la voltura dei contratti di fornitura o la stipula di nuovi.
Durante il tempo occorrente all'intestazione dei contratti di fornitura in capo al Concessionario, per effetto della voltura dei contratti in essere o a mezzo della stipula di nuovi, l'Amministrazione è onerata dell'obbligo di consegnare prontamente al Concessionario le fatture che verranno emesse dal somministrante. All'esito di tale consegna, il Concessionario avrà quindi l'onere di:
a) verificare che le utenze fatturate siano effettivamente quelle oggetto della Concessione e valutate con parametri coerenti con il prezzo offerto;
b) verificare la congruità con riguardo al piano economico finanziario e allo studio di fattibilità del progetto di quanto fatturato sia in termini di quantità sia di tariffa applicata;
c) provvedere al pagamento delle fatture nei limiti della misura prevista dal piano economico e finanziario e dallo studio di fattibilità, per il residuo restando il relativo onere di pagamento in capo all'Amministrazione.
In caso di ritardo nei pagamenti imputabili al Concessionario, quest'ultimo si farà carico dell'obbligo di pagamento degli eventuali oneri finanziari accessori da tale evento dipendenti.
Se i ritardi fossero tali da determinare l'interruzione della fornitura, l'Amministrazione potrà sospendere il versamento del canone per le quote corrispondenti alle suddette forniture al fine di procedere direttamente al pagamento e applicherà le penali come quantificate nel Capitolato prestazionale.

Art. 5 – Corrispettivo per le prestazioni del Servizio Energetico Integrato

A fronte delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, l'Amministrazione corrisponderà al Concessionario, il corrispettivo previsto dalla documentazione di offerta e di gara e, in particolare, del Capitolato prestazionale del servizio.
L'importo contrattuale complessivo annuo del servizio è costituito comunque da un unico canone annuo, oltre I.V.A., da versarsi sotto forma di ratei bimestrali, calcolato sulla base della somma aritmetica delle seguenti voci:

a) canone per attività manutentive e gestionali;
b) canone per i servizi energetici e risparmi minimi per efficientamento energetico al netto degli eventuali anticipi che l'Amministrazione ha eventualmente effettuato per il pagamento delle utenze;
c) corrispettivo per interventi di riduzione potenza impiantistica interna degli edifici, laddove previsti o richiesti;
d) corrispettivo per eventuali interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e sugli edifici richiesti da adeguamenti imposti da sopravvenienze normative, caso fortuito, forza maggiore. nuova distribuzione dei

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore tutelato dagli art.2575 e segg.C.C. e della Legge 663/41 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

volumi da climatizzare, riscaldare e/o illuminare e/o di un diverso layout degli spazi interessati o, comunque, di cui all'art. 2, e messa a norma degli impianti laddove tale condizione non è presente alla data della consegna degli impianti, tutti di seguito indistintamente indicati anche come "interventi di straordinaria manutenzione a carico dell'Amministrazione";

e) quota investimenti.

Per il periodo di implementazione degli investimenti e contestuale esercizio di porzioni di impianti efficientati, verrà corrisposto al Concessionario, soltanto se superato il 50% degli investimenti previsti in efficienza energetica, quota parte del canone annuo di gestione del S.E.I., proporzionato al tempo (diviso per dodicesimi) e allo stato di avanzamento dei lavori, decurtato del prezzo dell'energia sostenuto dall'Amministrazione nel caso in cui non fossero già stati volturati i contratti di fornitura del vettore energetico.

Per il primo anno di gestione del S.E.I. l'importo del canone viene fissato in €. _____,00 (euro _____/00).

A decorrere dal secondo anno di gestione del servizio integrato e fino al termine della durata della concessione, l'ultima fattura che verrà emessa per ciascun anno comprenderà anche il conguaglio dovuto:

- relativamente all'intera quota del canone contrattuale, per le variazioni dell'indice ISTAT sulle OO.PP, registrata alla data di inizio dell'anno solare, nonché all'eventuale variazione del numero delle utenze e degli impianti gestiti secondo le forme e le condizioni previste nel Capitolato Prestazionale;
- relativamente al corrispettivo maturato su quote variabili, oltre a quanto previsto dal comma precedente, alle variazioni dei prezzi di approvvigionamento dei vettori energetici, come meglio specificato nel Capitolato Prestazionale;

Il canone così aggiornato verrà applicato in via provvisoria all'anno successivo finché non verrà effettuato il nuovo conguaglio a seguito delle variazioni dei prezzi come sopra indicate.

In ogni caso la contabilità per la individuazione del canone annuo, ivi compreso il calcolo di eventuali variazioni e revisioni di prezzi, è regolata da quanto previsto dal capitolato prestazionale all'art. 15.

Resta comunque nella disponibilità dell'Amministrazione Concedente, eventualmente anche su proposta del concessionario qualora ritenuto necessario ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, disporre ulteriori aumenti, nell'ipotesi in cui eventi o circostanze imprevedibili al momento della stipulazione della presente convenzione li impongano o li rendano necessari.

Art. 6 - Fatturazione e pagamenti del canone del servizio

Il pagamento del canone annuale sarà eseguito dall'Amministrazione a mezzo del versamento in favore del Concessionario:

a) di cinque ratei bimestrali in acconto alle seguenti scadenze: 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 30 agosto, e 30 ottobre;

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore tutelato dagli art.2575 e segg.C.C. e della Legge 663/41 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

b) di un rateo finale alla data del 31 dicembre, a titolo di conguaglio.

Il pagamento di ciascun rateo verrà operato dall'Amministrazione entro e non oltre il termine di giorni trenta dalla data di scadenza fissata ai precedenti punti a) e b) e a seguito del ricevimento della fattura che verrà emessa dal Concessionario ad ogni singola scadenza.

Ciascuno dei ratei, da versarsi in acconto, sarà costituito da:

- 20 % dell'importo contrattuale annuo previsto per le attività manutentive e gestionali a carico del Concessionario;
- gli anticipi delle fatture per le forniture di vettori energetici eventualmente sostenuti nel periodo di competenza del Concessionario, ove previsto.

L'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al pagamento degli interventi di straordinaria amministrazione a suo carico ai sensi dell'articolo 2 della presente convenzione secondo il piano degli stati di avanzamento lavori determinato all'atto della deliberazione degli stessi, decorsi 30 giorni dalla loro maturazione e, previa emissione della necessaria fattura, contestualmente al primo rateo - ordinario o a conguaglio - in scadenza successivamente al decorso di detto termine.

Con il rateo da versarsi a conguaglio alla scadenza del 31 dicembre di ogni anno contrattuale, l'Amministrazione corrisponderà al Concessionario quanto risultante dalla differenza tra l'importo complessivo del canone annuo, determinato e aggiornato secondo le modalità previste dall'art. 5, e l'ammontare complessivo di cui alle fatture di acconto già emesse dal Concessionario nel corso dell'anno.

L'Amministrazione ha obbligo di provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto, per eventuali interventi di manutenzione straordinaria a suo carico, ai sensi dell'art. 2 della presente Convenzione, decorsi comunque trenta giorni dalla maturazione/approvazione di ogni stato di avanzamento lavori, ove previsto, contestualmente al pagamento della rata del canone immediatamente successiva.

Art. 7 - Durata della concessione

La Convenzione avrà una durata di dodici (12) anni con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo al completamento dei lavori di efficientamento previsti degli impianti, quale risultante da apposito verbale che verrà predisposto in contraddittorio e sottoscritto da entrambe le Parti.

Alla scadenza del termine di cui al comma precedente il Concessionario sarà tenuto, per un periodo comunque non superiore a sei mesi, a proseguire la prestazione del Servizio Energetico Integrato in favore dell'Amministrazione al fine di consentire a quest'ultima l'esperimento di una nuova procedura per l'affidamento del Servizio medesimo.

All'Amministrazione è concessa la facoltà di rinnovare o prorogare il contratto alle medesime condizioni stabilite in sede di aggiudicazione del presente procedimento secondo le modalità previste dalla legge e dandone comunicazione al Concessionario almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.

Allo scadere del termine di cui al comma 1, o come modificato ai sensi del comma 3, l'Amministrazione conserva in ogni caso la facoltà di provvedere, attraverso procedure di evidenza

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore tutelato dagli art.2575 e segg.C.C. e della Legge 663/41 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

pubblica, all'affidamento dei singoli servizi che costituiscono l'oggetto della presente Convenzione in forma disgiunta e non integrata.

Art. 8. Tempistica degli interventi di efficientamento, riqualificazione energetica o manutenzione straordinaria.

Tutti gli interventi e le opere di efficientamento e riqualificazione energetica descritte nei documenti di gara e nell'offerta presentata saranno eseguiti nel termine di 12 (dodici) mesi a far data dalla consegna degli impianti al Concessionario.
Gli interventi e le opere di manutenzione straordinaria, eseguiti su richiesta dell'Amministrazione, dovranno compiersi entro i termini stabiliti dagli appositi atti di sottomissione sottoscritti dal Concessionario e dall'Amministrazione.

Art. 9. Obblighi del Concessionario.

Sono a carico del Concessionario i seguenti obblighi:

A) in relazione al servizio di PUBBLICA ILLUMINAZIONE, l'obbligo di:

1. assicurare la manutenzione ordinaria degli impianti;
2. effettuare la lettura dei contatori, all'inizio e alla fine della durata contrattuale;
3. l'esecuzione, nel rispetto della normativa in vigore, delle prestazioni necessarie ad assicurare l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti oggetto della presente convenzione e, su espressa richiesta dell'Amministrazione, anche degli interventi di manutenzione straordinaria a carico di questa, ivi compresi quelli definiti ai sensi dell'art. 2, comma 2, (SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA) della presente Convenzione;
4. la fornitura e posa in opera di lampade e di altri componenti elettrici e meccanici in sostituzione di quelli non più funzionanti o comunque deteriorati;
5. la sorveglianza periodica delle funzionalità dei punti di luce sulla base di apposito programma concordato con l'Amministrazione;
6. la reperibilità e il pronto intervento secondo le specifiche indicate nella documentazione di gara e nell'offerta;
7. ogni altra prestazione indicata nella documentazione di gara e nell'offerta presentata;

B) in relazione al servizio di Gestione impiantisca"Smart", l'obbligo di:

- provvedere alla gestione e alla manutenzione ordinaria degli impianti affidati secondo le modalità stabilite nel Capitolato Prestazionale;
- l'esecuzione, nel rispetto della normativa in vigore, delle prestazioni necessarie ad assicurare l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti oggetto della presente convenzione e, su espressa richiesta dell'Amministrazione, anche degli interventi di manutenzione straordinaria a carico di questa, come definiti ai sensi dell'art. 2, comma 3, (SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI INTERNI "Smart") della presente Convenzione;
- la sorveglianza periodica delle funzionalità dei sistemi "Smart" sulla base di apposito programma

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore tutelato dagli art.2575 e segg.C.C. e della Legge 663/41 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

concordato con l'Amministrazione;
- ogni altra prestazione indicata nella documentazione di gara e nell'offerta presentata;

C) in relazione agli interventi di messa in sicurezza sugli impianti:
- messa a norma dell'impiantistica per illuminazione pubblica imposti da norme e regolamenti sopravvenuti alla data di stipulazione del Convenzione, fermi restando gli impegni assunti dal Concessionario, nello studio di fattibilità, riguardanti gli interventi di messa a norma imposti da leggi e regolamenti vigenti al momento della individuazione del Promotore; altri interventi saranno eseguiti a richiesta dell'Amministrazione e liquidati a misura con riferimento a prezzario OO.PP. della Regione Sicilia e DEI vigente al momento della richiesta di intervento (come previsto dall'art. 2).

Sono altresì a carico del Concessionario:

i) l'obbligo di eseguire, durante la vigenza della presente Convenzione, senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico dell'Amministrazione, gli interventi di manutenzione straordinaria eventualmente necessari per il ripristino della funzionalità degli interventi e delle opere compiute e realizzate dal Concessionario in esecuzione del servizio affidatogli;
ii) in generale di provvedere alla conduzione tecnica degli impianti e alle connesse attività di monitoraggio e manutenzione;
iii) di attuare pienamente le misure previste nella convenzione e documentare di tutte le modifiche apportate durante la prestazione del Servizio Energetico Integrato;
iv) l'onere di ottenere i risparmi garantiti;
v) l'onere di garantire l'efficace funzionamento delle apparecchiature;
vi) l'obbligo di adempiere con diligenza agli obblighi assunti contrattualmente, effettuando tutti gli interventi, le opere e le attività previste nel rispetto della regola d'arte;
vii) l'obbligo di nominare un Responsabile del Servizio, cui dovrà essere conferito l'incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto alla prestazione del *SEI*;
viii) l'obbligo di indicare gli eventuali interventi obbligatori ed indifferibili da effettuare per la messa a norma degli stessi impianti e quelle opere che, indipendentemente da ciò, sono necessarie ed indifferibili al fine di consentire al Concessionario la corretta prestazione del *SEI* e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano economico finanziario, con la rappresentazione dei costi a carico dell'Amministrazione e dei tempi necessari alla realizzazione delle opere;
ix) l'onere di mantenere la precisione e l'affidabilità di tutte le apparecchiature di misura eventualmente installate;
x) qualora si verifichi la necessità di una nuova distribuzione dei volumi da illuminare e/o di un diverso layout degli spazi interessati, l'onere di provvedere all'attività di riprogrammazione di reinstallazione.
xi) L'obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nella prestazione del *SEI* condizioni normative e retributive conformi a quelle risultanti dai contratti collettivi applicabili alla categoria e riferiti alla località in cui si svolgono i lavori, e le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni di legge. Il Concessionario è tenuta inoltre all'osservanza di tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle disposizioni di legge in vigore per l'assunzione degli operai.
xii) L'onere di provvedere alla copertura dei rischi contro gli infortuni sul lavoro e la malattia, al pagamento dei contributi per le assicurazioni, sia previdenziali che assistenziali, e degli assegni familiari relativi al personale ed equiparati dallo stesso impiegati in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
xiii) L'obbligo di riconsegnare gli impianti e le eventuali strutture diverse alla scadenza, anche se eventualmente modificati nel corso del periodo di validità del contratto, in stato di efficienza, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore tutelato dagli art.2575 e segg.C.C. e della Legge 663/41 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

Non sono dovuti oneri e tributi di concessione e di costruzione, nonché di urbanizzazione primaria e secondaria, tenuto conto della natura pubblica dell'opera.
Non sono dovute tasse per l'occupazione di aree e spazi pubblici o altro tipo di contributo da parte di alcuno dei contraenti.
E' esente da qualsivoglia imposizione anche la segnaletica e la cartellonistica esterna ed interna ai siti affidati, atta a facilitare l'accesso in struttura all'utenza.

Art. 10 - Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge e di prescrizioni del Capitolato Prestazionale allegato al presente Convenzione, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti nonché da terzi impiegati per l'espletamento di opere e servizi, a persone e cose proprie o di altre ditte o di terzi.
Ogni contestazione dell'Amministrazione, in ordine alle modalità di esecuzione del Convenzione, dovrà essere comunicata per iscritto al Responsabile del servizio del Concessionario e, nel rispetto di tali modalità, si intenderà effettuata direttamente in capo al Concessionario.
Il Concessionario assume, altresì, la mansione di terzo responsabile, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i. di cui al D.P.R. 551/99.

Art. 11 - Obblighi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione è onerata dell'obbligo di:

a) Procedere alla stipula del contratto entro i termini previsti dal D.Lgs. 50/2016;
b) provvedere, nel termine di 30 giorni dall'affidamento della concessione, alla consegna al Concessionario degli edifici, delle strutture e degli impianti oggetto del presente Convenzione;
c) garantire la destinazione pubblica degli edifici e delle strutture per l'intera durata del Convenzione, salvo il pagamento in favore del Concessionario della quota di ammortamento residuo degli investimenti eseguiti secondo quanto previsto dal piano economico-finanziario, e in aggiunta del mancato utile nella misura del 15% del corrispettivo previsto per il residuo periodo, calcolato con riferimento al bene distratto e liquidato entro 90 giorni dalla eventuale esclusione;
d) prestare diligentemente e prontamente al Concessionario la collaborazione, laddove necessaria e richiesta, per la migliore esecuzione del Servizio Energetico Integrato, adottando con sollecitudine tutti i provvedimenti necessari;
e) corrispondere al Concessionario il canone quantificato secondo quanto indicato agli artt. 5 e 6 nel rispetto dei termini previsti dai medesimi articoli;
f) pronta di disponibilità alle volturazione dei contratti di fornitura , e ove ritardasse, ad accettare il riconoscimento dei consumi ai prezzi di acquisto del Concessionario;
g) concedere gratuitamente al Concessionario l'uso temporaneo del suolo pubblico per le attrezzature, i materiali

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore tutelato dagli art.2575 e segg.C.C. e della Legge 663/41 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

e la manodopera necessari per l'esecuzione degli interventi previsti dalla presente Convenzione, nei limiti di tempo strettamente necessari alla esecuzione dei singoli lavori, anche nelle zone dove esiste il divieto della sosta e della fermata, con la collaborazione, laddove sia richiesta, di personale del Comando di Polizia Urbana per la sicurezza del traffico e degli operatori;

h) segnalare preventivamente per iscritto al Concessionario i casi in cui, per qualsiasi motivo, la distribuzione dei volumi e layout degli spazi e degli impianti dovesse mutare o dovesse mutare sostanzialmente l'attività commessa al Concessionario e concordare con quest'ultimo le modalità degli interventi da adottare.

i) mantenere gli impianti, per quanto di competenza, in buone condizioni;

j) non apportare aggiunte agli impianti (nuovi impianti), senza aver comunicato tale attività al Concessionario e, successivamente, concordando con quest'ultimo le modalità degli interventi da adottare;

k) non modificare, sostituire o rimuovere alcuna parte degli impianti senza aver comunicato tale attività al Concessionario e successivamente concordando con quest'ultimo le modalità degli interventi da adottare;

l) adottare con sollecitudine tutti i provvedimenti necessari, ove richiesti dal Concessionario, in ordine alla procedura di cessione del credito a primari Istituti di Credito;

m) secondo quanto previsto dalle normative vigenti, l'obbligo di comunicare al Concessionario, prima dell'inizio del Servizio Energetico Integrato, tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione dei piani di sicurezza.

n) mantenere continui contatti con il Concessionario, partecipando alle riunioni collegiali o alle conferenze di servizi dallo stesso indette anche unilateralmente, ed a provvedere alla nomina di un tecnico comunale quale Responsabile del servizio in oggetto e per le funzioni di direttore dei lavori, il quale terrà i rapporti con il Concessionario e prenderà l'iniziativa di ogni disposizione necessaria, affinché il servizio, a cui è preposto, sia eseguito in piena conformità con il capitolato prestazionale, con le opportune specifiche tecniche e con il contratto. Ogni contestazione del Concessionario in ordine alle modalità di esecuzione del Convenzione dovrà essere comunicata per iscritto al Responsabile del servizio dell'Amministrazione e, nel rispetto di tali modalità, si intenderà effettuata direttamente in capo all'Amministrazione;

o) autorizzare gli interventi indifferibili e, comunque, obbligatori ex lege da effettuare per la messa a norma degli stessi impianti e quelle opere che, indipendentemente dalla messa a norma degli impianti, sono necessarie ed indifferibili al fine di consentire al Concessionario la corretta prestazione del *SEI* ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano economico finanziario.

Art. 12 - Responsabilità dell'Amministrazione

L'Amministrazione rimarrà unica responsabile degli eventuali danni procurati al Concessionario, al personale dello stesso e ai terzi:

a) in conseguenza della non conformità alla normativa vigente degli impianti in riferimento ai quali Concessionario, con dettagliata relazione tecnica e relativo preventivo di spesa per l'adeguamento, abbia segnalato o segnalerà la necessità di un intervento di manutenzione, dal momento del ricevimento della segnalazione fino al loro avvenuto adeguamento;

b) da impianti vetusti, ossia realizzati da oltre vent'anni, laddove nel piano di fattibilità non siano previsti interventi di ammodernamento.

Art. 13 - Consegna degli impianti per la gestione.

All'inizio dell'esecuzione della prestazione del Servizio Energetico Integrato verrà redatto, a cura dell'Amministrazione e in contraddittorio con il Concessionario, un apposito verbale di consegna

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore tutelato dagli art.2575 e segg.C.C. e della Legge 663/41 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

nel quale verranno analiticamente descritti gli impianti affidati allo stesso. Dovranno inoltre far parte del predetto verbale di consegna:

1) le risultanze dello stato di conservazione di tutti i manufatti e degli impianti;
2) la verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature;
3) la copia dei contratti di tutte le pubbliche forniture;
4) la copia delle polizze assicurative;
5) la valutazione dello stato iniziale degli impianti e di eventuali locali che il Concessionario prenderà in carico

A partire dalla data del verbale di consegna, il Concessionario assumerà, per tutti gli impianti già a norma, ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.
Il Concessionario ha l'obbligo di indicare gli eventuali interventi obbligatori e indifferibili da effettuare per la messa a norma degli stessi impianti, con la rappresentazione dei costi a carico dell'Amministrazione e dei tempi necessari alla realizzazione delle opere.
L'Amministrazione consegnerà al Concessionario tutta la documentazione amministrativa rilasciata dalle Autorità competenti in suo possesso, come previsto dalle normative vigenti e tutta la documentazione tecnica per una corretta gestione degli impianti e delle apparecchiature presenti.
Il Concessionario provvederà, alla regolarizzazione della documentazione incompleta o mancante con onere economico a carico dell'Amministrazione e corrispettivo dovuto per tale attività da concordare con separato atto.
Il Concessionario a far data dalla presa in consegna degli impianti, avrà la possibilità d'utilizzo di tutti gli impianti a esso affidati. Qualora il Concessionario intenda avvalersi della facoltà di installare su detti impianti apparecchiature diverse da quelle presenti, dovrà garantire l'integrità degli impianti stessi e accollarsi ogni onere amministrativo conseguente.

Art. 14 - Contributi in conto capitale.

Eventuali contributi in conto capitale conseguiti o conseguibili dall'Amministrazione in forma autonoma, congiunta e/o di partenariato pubblico privato, con riguardo agli impianti oggetto della presente Convenzione, saranno liquidati in favore del Concessionario a fronte della presentazione della documentazione idonea all'ottenimento di tali contributi e accettati dall'Amministrazione, o, nel caso di partenariato pubblico privato messi interamente a disposizione della presente convenzione nel rispetto dei limiti consentiti ove presenti.
E' consentito al Concessionario di richiedere autonomamente eventuali contributi per le operazioni di realizzazione di lavori sulle infrastrutture del sistema di illuminazione pubblica esistenti finalizzate alla riduzione dei consumi energetici, inclusi gli interventi di sperimentazione ed innovazioni tecnologiche.
E' facoltà del Concessionario realizzare nuovi investimenti e/o interventi, durante il periodo di durata del presente contratto, inerenti l'oggetto del presente contratto e finalizzati al miglioramento della riduzione dei consumi energetici e della tutela ambientale.

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore tutelato dagli art.2575 e segg.C.C. e della Legge 663/41 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

Art. 15 - Rischio di gestione del servizio.

Il rischio di gestione del Servizio Energetico Integrato grava sul Concessionario, il quale è tenuto a garantire all'Amministrazione il raggiungimento e il mantenimento degli standard come specificati nei documenti di gara e nell'offerta, pena l'applicazione di penali come specificate e quantificate nel Capitolato Prestazionale.
Il Concessionario si assume, inoltre, il rischio della realizzazione delle opere e degli interventi finalizzati alla riqualificazione e all'efficientamento energetico degli impianti e degli edifici in gestione come descritti nei documenti di gara e nell'offerta, nonché, a titolo esemplificativo, gli eventuali ritardi di consegna, il mancato rispetto degli standard predeterminati, i costi aggiuntivi, le deficienze tecniche e le esternalità negative, compreso il rischio ambientale, delle opere realizzate.
Rimarranno, altresì, a carico del solo Concessionario:

a) i costi relativi agli interventi di manutenzione straordinaria, diversi da quelli che restano a carico dell'Amministrazione ai sensi della presente Convenzione, che si dovessero rendere necessari per l'intera durata della Concessione al fine di garantire il ripristino della corretta funzionalità degli interventi e delle opere compiute e realizzate dal Assuntore in esecuzione del presente Convenzione.

Il controllo delle attività dell'operatore economico avviena mediante l'applicazione di un sistema di monitoraggio, analiticamente descritto nella matrice dei rischi ed il progetto esecutivo, ivi allegati, garantendo la permanenza in capo allo stesso dei rischi trasferiti.

Art. 16 - Penali.

L'applicazione delle penali a carico del Concessionario è disciplinata dal Capitolato prestazionale allegato al presente atto.

Art. 17 - Contributi pubblici connessi allo sfruttamento delle energie rinnovabili e agli obiettivi di efficientamento energetico.

Per tutta la durata del rapporto contrattuale, nella sua qualità di affidatario esclusivo del Servizio Energetico Integrato, il Concessionario beneficerà di ogni forma d'incentivo economico, qualunque ne sia la natura, la fonte e il destinatario, previsto per lo sfruttamento delle energie rinnovabili nonché per gli interventi di efficienza energetica sugli edifici e degli impianti che comportano risparmi di consumi. In ragione di tanto, l'Amministrazione si obbliga a prestare la collaborazione necessaria a consentire al Concessionario l'espletamento delle relative procedure di accesso ai finanziamenti e ai contributi pubblici.
Gli eventuali Titoli di Efficienza Energetica che si rendessero conseguibili a seguito della realizzazione da parte del Concessionario degli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico saranno di esclusiva titolarità dello stesso Concessionario.

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore tutelato dagli art.2575 e segg.C.C. e della Legge 663/41 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

Art. 18 - Integrazioni o diminuzioni della consistenza impiantistica e modifica del layout degli edifici.

Qualora nel corso della durata della Convenzione l'Amministrazione apporti una modifica alla consistenza degli impianti o al layout degli edifici rispetto a quella registrata alla data della consegna, le variazioni del corrispettivo, rispetto a quanto originariamente stabilito, saranno determinate con le modalità previste dal Capitolato Prestazionale.
Si precisa che si considerano variazioni:

a) le variazioni nella consistenza di ciascuna unità Impiantistica (es.: numero e volume degli edifici, numero e tipologia dei corpi illuminanti nella pubblica illuminazione, centraline di controllo e funzionamento dell'impianto di pubblica illuminazione);
b) le variazioni della temperatura richiesta per ciascun sito di fornitura per quanto attiene il Servizio Energia (riscaldamento);
c) le variazioni delle ore di funzionamento di ciascun impianto;
d) le variazioni di volume dei Siti di fornitura, ove si consideri un servizio destinato a edifici;
e) le rettifiche della consistenza impiantistica rispetto all'Anagrafica Tecnica predisposta alla data di predisposizione del verbale di consegna.

Art. 19 - Proprietà degli impianti e delle opere realizzate.

Le opere e le parti d'impianto fornite, installate o modificate nel corso degli interventi di riqualificazione restano di proprietà del Concessionario ma, alla scadenza del contratto, tale proprietà sarà automaticamente trasferita all'Amministrazione.
Per tutta la prevista durata del contratto, tuttavia, tali proprietà restano vincolate in esclusiva alla disponibilità presso l'Amministrazione per l'efficace e regolare svolgimento del SIE.

Art. 20 - Subappalti assegnati dal Concessionario.

Il Concessionario ha la facoltà di affidare in appalto nei limiti e alle condizioni fissate dagli atti di gara l'esecuzione di opere, lavori e servizi secondo quanto previsto dall'art. 105 e 174 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 21 - Polizze assicurative.

Entro i primi tre mesi dall'inizio dell'esecuzione del servizio, il Concessionario dovrà stipulare le polizze assicurative occorrenti a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione dei lavori.

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore tutelato dagli art.2575 e segg.C.C. e della Legge 663/41 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

I massimali delle polizze dovranno essere adeguati alla natura e al valore degli investimenti, anche se non costituiranno di per sé un limite alle responsabilità del Concessionario.
In caso di inadempienza e fino a quando il Concessionario non avrà provveduto a tale obbligo, a titolo di riserva cauzionale, l'Amministrazione provvederà a trattenere dai ratei dovuti e maturati un importo pari al 10 % dell'ammontare del premio di polizza.
L'importo trattenuto verrà versato al Concessionario, senza indugio, non appena lo stesso avrà adempiuto al detto obbligo.

Art. 22 - Norme in materia di sicurezza.

Le attività previste dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene del lavoro e di tutela ambientale.
Prima dell'inizio dei lavori il Concessionario dovrà predisporre il piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori previsto dalla legge vigente.
Il personale operativo impiegato dal Concessionario dovrà essere in possesso dei necessari requisiti formativi per l'espletamento delle attività a cui è chiamato.
L'Amministrazione comunale si riserva in ogni momento di richiedere o controllare la documentazione o i dispositivi di protezione individuale relativi alla sicurezza degli operatori.

Art. 23 - Divieto di cessione della Convenzione.

È vietata da parte del Concessionario la cessione anche parziale della Convenzione senza il consenso dell'Amministrazione, che potrà negarlo esclusivamente in caso di motivazioni gravi e giustificate, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
In caso di inosservanza da parte del Concessionario dell'obbligo di cui al precedente comma, la eventuale cessione si intende nulla di diritto fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno.

Art. 24 – Società di progetto - trasferimento.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ha la facoltà, dopo l'affidamento, di costituire una società di progetto in forma di società di capitale, anche consortile. La società così costituita diventa la Concessionaria subentrando automaticamente nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto.

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore tutelato dagli art.2575 e segg.C.C. e della Legge 663/41 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

Per effetto del subentro di cui sopra, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Amministrazione Concedente.

Fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon andamento degli obblighi del Concessionario, è consentita l'eventuale cessione delle quote della società costituita dopo il primo anno successivo alla firma della convenzione, così come è consentito l'ingresso nel capitale sociale della società e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione, in qualunque momento.

La cessione è sottoposta alle seguenti condizioni:

- possono divenire cessionari solo i soggetti qualificati a norma di legge;
- deve essere concesso il nulla osta da parte dell'Amministrazione Concedente cui la cessione sia stata preventivamente comunicata, la quale non può rifiutarsi in assenza di valide, accertate e gravi motivazioni ostative che devono, comunque, essere esplicitate formalmente entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, oltre il quale termine l'assenso si intende come formalmente espresso positivamente.

Art. 25 – Risoluzione.

Ferme le diverse ipotesi di risoluzione previste in specifiche clausole della presente Convenzione, il Concessionario potrà risolvere il contratto, mediante semplice comunicazione scritta all'Amministrazione da inoltrarsi a mezzo posta elettronica certificata, senza necessità di preventiva messa in mora e salvo il diritto al risarcimento dei danni, in ragione dell'inosservanza da parte dell'Amministrazione degli obblighi su di essa gravanti ai sensi di uno qualsiasi degli articoli di seguito riportati:

- art. 4, comma 2, purché sia connotato da gravità
- art. 6, a condizione che il mancato pagamento afferisca ad almeno due ratei del canone convenuto;
- art. 11, comma 1, limitatamente a quanto previsto ai punti
    - lettera ***b***, laddove il ritardo dell'Amministrazione si protragga oltre trenta giorni dal termine convenuto;
    - lettera ***c***, laddove il mancato pagamento superi il termine di 120 giorni dalla maturazione del diritto del Concessionario;
    - lettera ***d***, purché sia connotato da gravità;
    - lettera ***e***, a condizione che il mancato pagamento afferisca ad almeno due ratei del canone convenuto;
    - lettera ***h***, purché sia rilevante ai fini dell'economia della Convenzione ed ecceda pertanto la misura del 10% del corrispettivo annuo convenuto;
    - lettera ***j***, purché sia rilevante ai fini dell'economia della Convenzione ed ecceda pertanto la misura del 10% del corrispettivo annuo convenuto;
    - lettera ***k***, purché sia connotato da gravità o sia rilevante ai fini dell'economia della Convenzione ed ecceda pertanto la misura del 10% del corrispettivo annuo convenuto;
    - lettera ***l***, purché sia connotato da gravità;
    - lettera ***m***, purché sia connotato da gravità;
    - lettera ***n***, purché sia connotato da gravità;

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore tutelato dagli art.2575 e segg.C.C. e della Legge 663/41 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

- lettera ***o***, purché l'omesso adempimento superi il termine di trenta giorni dalla rappresentazione all'Amministrazione delle ragioni della indifferibilità ed urgenza degli interventi da eseguire e dei costi da sopportare per essi;

– art. 13, purché sia connotato da gravità;
– art. 14.

La risoluzione avrà efficacia, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dalla data di ricezione, da parte dell'Amministrazione, della dichiarazione risolutoria, salvo il diritto del Concessionario al risarcimento del danno per mancato utile, perdita di chance, rivalutazione monetaria, e maggior danno.

Il Concessionario, altresì, potrà risolvere il contratto, mediante semplice comunicazione scritta all'Amministrazione, da inoltrarsi a mezzo posta elettronica certificata, senza necessità di preventiva messa in mora, quando la prestazione su di esso gravante è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili e, precisamente, qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali, delle forniture o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del corrispettivo complessivo convenuto.

Anche in questa ipotesi, la risoluzione avrà efficacia, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dalla data di ricezione, da parte dell'Amministrazione, della dichiarazione risolutoria.

E' comunque in facoltà del Concessionario, preliminarmente alla risoluzione, richiedere ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1664 c.c., la revisione del corrispettivo convenuto per la differenza maturata.

Nel qual caso la questione sarà sottoposta dal Concessionario al responsabile del procedimento che potrà avvalersi di una Commissione di valutazione di natura arbitrale per acquisirne una valutazione *super partes*. Tale Commissione dovrà essere formata da tre membri di cui uno indicato dall'Amministrazione, uno indicato dal Concessionario e uno, con la funzione di Presidente indicato da terza parte avente caratteristiche di "super partes" (es.: Trib. di Catania – ANAC – UREGA – Ordine degli Avvocati della Provincia di Catania).

La Commissione di valutazione dovrà essere nominata entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta della revisione e la stessa dovrà formulare le proprie determinazioni entro e non oltre il termine di novanta giorni, prorogabili una sola volta per analogo periodo.

Analogamente potrà procedere il Concessionario tutte le volte in cui vengano meno o mutino le condizioni economico-finanziarie stabilite nel piano economico-finanziario, qualora:

- la Commissione di valutazione non abbia formulato le proprie determinazioni nel termine concessole;
- o la Commissione di valutazione non sia stata nominata nel termine sopra indicato senza che il Responsabile del procedimento abbia assunto e comunicato al Concessionario le proprie determinazioni;
- o il Concessionario non accetti le determinazioni assunte dal Responsabile del procedimento o dalla Commissione di valutazione;

il Concessionario potrà recedere dalla Convenzione con le modalità sopra descritte.

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore tutelato dagli art.2575 e segg.C.C. e della Legge 663/41 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

L'Amministrazione, a sua volta, potrà evitare il recesso comunicando al Concessionario, entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione risolutoria, l'accoglimento delle richieste del Concessionario medesimo.
Anche in questa ipotesi, la risoluzione avrà efficacia, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dalla data di ricezione, da parte dell'Amministrazione, della dichiarazione risolutoria.
Infine, ciascuna parte potrà risolvere il contratto per colpa dell'altra in ogni caso di inadempimento che possa essere ritenuto rilevante ai sensi dell'articolo 1455 codice civile.
In questa ultima ipotesi, la risoluzione avrà efficacia, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dalla data di ricezione, da parte dell'Amministrazione, della dichiarazione risolutoria che dovrà essere però preceduta da una preventiva richiesta, da inoltrarsi a mezzo posta elettronica certificata, di messa in mora ai fini della eliminazione entro un termine non superiore a trenta giorni dalla causa dell'inadempimento e, laddove possibile, degli effetti da esso prodotti.

Art. 26 – Indennità a carico dell'Amministrazione

In tutte le ipotesi in cui la risoluzione della Convenzione avvenga per fatto imputabile all'Amministrazione, la stessa sarà obbligata a corrispondere al Concessionario un importo complessivamente pari al:
a) valore delle opere e degli investimenti realizzati dal Concessionario, oltre oneri accessori, al netto degli ammortamenti già effettuati;
b) al costo che il Concessionario ha sopportato o dovrà sopportare per la risoluzione;
c) al mancato guadagno, da determinarsi al presente fine, nella misura del 15% del valore contrattuale residuo per il periodo di mancata esecuzione della Convenzione.
Per oneri accessori di cui al punto a) del primo comma, si intendono tutti gli oneri relativi alla gestione della concessione, gli oneri finanziari inerenti gli investimenti effettuati.
In tutti i casi, invece, in cui la risoluzione della Convenzione avvenga per fatto non imputabile all'Amministrazione, la stessa sarà comunque obbligata a corrispondere al Concessionario un importo, complessivamente, pari al:
a) valore delle opere e degli investimenti realizzati dal Concessionario, oltre oneri accessori, al netto degli ammortamenti già effettuati;
b) al costo che il Concessionario ha sopportato o dovrà sopportare per la risoluzione.

Art. 25 - Riconsegna degli impianti.

Gli impianti e i loro accessori, nonché i manufatti e i fabbricati che li contengono, quest'ultimi laddove presi in carico dal Concessionario, al termine del periodo contrattuale dovranno essere riconsegnati almeno nello stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deperimento per l'uso.
Lo stato di conservazione degli impianti verrà accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, sulla base di:

1) esame della documentazione del servizio di manutenzione effettuato;
2) effettuazione delle prove di funzionamento che il collaudatore riterrà di effettuare;

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore tutelato dagli art.2575 e segg.C.C. e della Legge 663/41 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

3) visite e sopralluoghi di impianti che il collaudatore riterrà di effettuare.

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti per sua colpa, sarà cura ed onere del Concessionario provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati.

Nello stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori dell'energia che alimentano gli impianti oggetto del contratto e le eventuali giacenze di combustibile.

A conclusione del contratto, il Concessionario consegnerà all'Amministrazione la documentazione amministrativa rilasciata dalle Autorità competenti che dovrà risultare regolare, completa e perfettamente aggiornata.

Art. 28 - Foro competente.

Qualora insorgano controversie relative all'esecuzione e all'interpretazione della Convenzione e dei relativi allegati, le Parti ne danno comunicazione al Responsabile del Procedimento che propone una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima, che dovrà concludersi, con esito sia esso positivo che negativo, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dall'inoltro della comunicazione.

Per tutte le controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione e dei relativi allegati le Parti convengono che il foro competente in via esclusiva è quello di Catania.

Art. 29 - Legislazione applicabile. Rinvio.

Per quanto non espressamente regolato nel presente Convenzione si rinvia a quanto disciplinato e previsto dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché alle disposizioni previste dalla normativa vigente e dal codice civile in materia di appalto di prestazioni periodiche e continuative di servizi.

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore tutelato dagli art.2575 e segg.C.C. e della Legge 663/41 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.